


Reati in corso di  
scelta  
26/10/17  
Della




**CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA**

26 ottobre 2017

Punto 1) all'ordine del giorno

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997 N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (AS 2942)**


**PROPOSTE EMENDATIVE**



**AS 2942**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze  
indifferibili**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**



## Sommario

Estensione definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali .....	4
FINANZA LOCALE-RISORSE E PEREQUAZIONE .....	4
Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo .....	4
FINANZA LOCALE-DEBITO DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE.....	5
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali .....	5
Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni.....	7
Riduzione del peso del debito degli enti locali .....	8
FINANZA LOCALE-FCDE- SALDO E RIFORMA CONTABILE.....	10
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione.....	10
Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) .....	10
Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione.....	11
FINANZA LOCALE - PREDISSESTO E DISSESTO .....	11
Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario .....	12
Articolo XXX.....	12
Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017.....	13
Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio.....	14
Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale .....	15
Sospensione dell'avvio della procedura di dissesto guidato .....	16
FINANZA LOCALE- SERVIZI DI TESORERIA.....	16
Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto .....	16
Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie.....	17
Piccoli Comuni - Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara .....	18
FINANZA LOCALE- ENTRATE COMUNALI .....	19
Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate. ....	19
Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti .....	19
Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari .....	20
Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione .....	20
Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie .....	20

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali-Salvaguardia dell'entrata propria comunale .....	21
Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali-Ridefinizione procedura di riparto .....	21
Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari .....	22
Esclusione dal campo di applicazione dell'IIVA delle operazioni di cessione ai Comuni di aree o fabbricati in esecuzione di convenzioni urbanistiche .....	23
Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni .....	24
Adeguamento tariffe Cosap.....	25
Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali .....	25
Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017 .....	26
CITTÀ METROPOLITANE.....	27
Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti .....	27
PATRIMONIO IMMOBILIARE .....	30
Imposta di registro sugli atti di trasferimento a qualunque titolo dei diritti reali immobiliari.....	30
SEMPLIFICAZIONI URGENTI E SANZIONI PICCOLI COMUNI .....	30
Definizione obblighi spesometro per le pubbliche amministrazioni .....	31
Mitigazione sanzioni per sfornamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti .....	32
NORME FISCALI E FINANZIARIE URGENTI PER AREA SISMA CENTROITALIA .....	32
Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari .....	32
Norma di coordinamento con il Dl n.8/2017.....	33
Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia.....	34
Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 .....	35
Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma .....	36
Proroga termini sospensione adempimenti contabili .....	37
Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana.....	37
Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili.....	39
Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi .....	39



## **Estensione definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali**

All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, è infine aggiunto il seguente comma:

X. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

### **Motivazione**

*La proposta in oggetto si propone di prevedere - analogamente a quanto previsto per la definizione agevolata dei ruoli di cui all'articolo 1 del dl 148/2017 - un allungamento dei termini previsti dal precedente dl 193/2016, della possibilità per gli enti territoriali di deliberare la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (che per i Comuni è scaduta il 31 marzo 2017) entro la data di emanazione del dl fiscale (16 ottobre 2017). Inoltre, viene esteso il periodo di ammissione a definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate entro lo stesso termine.*

*Infine, con l'ultimo periodo vengono fatti salvi gli effetti che si sono determinati con l'eventuale definizione agevolata delle liti pendenti che gli enti territoriali hanno deliberato ai sensi del dl 50/2017 recante disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie.*

## **FINANZA LOCALE-RISORSE E PEREQUAZIONE**

### **Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo**

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017.



Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

### **Motivazione**

*L'orientamento al mantenimento per il terzo anno consecutivo del blocco degli aumenti del prelievo tributario degli enti territoriali rende necessaria una pausa nella progressione della perequazione e l'avvio di un fondo perequativo "verticale" cioè finanziato dallo Stato. Al tempo stesso, nel corso dell'analisi degli effetti della variazione metodologica delle capacità fiscali comunali, sono emersi diversi elementi problematici che accentuano l'esigenza di una più approfondita analisi degli effetti della perequazione nel suo complesso.*

*La norma proposta punta all'avvio di un nucleo di perequazione sostenuta con risorse statali anziché confinata alla mera redistribuzione di risorse provenienti dall'IMU comunale, come è attualmente.*

*La proposta prevede altresì il blocco per il 2018 dell'incremento della quota di perequazione (attualmente prevista dal 40 al 55% delle risorse) e delle revisioni dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, unitamente all'avvio di un esame a tutto campo degli effetti della perequazione e degli eventuali correttivi da apportare, anche in relazione alle ipotesi di applicazione di misure di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali.*

## **FINANZA LOCALE-DEBITO DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE**

### **Ristrutturazione del debito degli enti territoriali**

Inserire il seguente articolo:

#### **Articolo X - Ristrutturazione del debito degli enti territoriali**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
- a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
  - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

### **Motivazione**

*La ristrutturazione del debito degli enti locali di cui alla presente proposta riprende i dispositivi già applicati al debito delle Regioni di cui all'art. 45 del dl 66/2014.*

*In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché i prestiti obbligazionari in essere, ad un tasso di riferimento coerente con i BPT pluriennali.*

*La norma proposta circoscrive la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2017 hanno una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.*

*Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fissato al 30 aprile 2018, sulla base di un decreto attuativo da emanarsi entro il 20 marzo.*

### **IN SUBORDINE:**

**Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni**



1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

### **Riduzione del peso del debito degli enti locali**

Inserire il seguente articolo:

Art. .... (Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei

contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

### **Motivazione**

*Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli investimenti.*

*L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un primo importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura non sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessità di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del debito più oneroso.*

*La norma proposta mira ad agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire maggior efficacia al dispositivo previsto dall'art. 9-ter del dl 113/2016.*


*Il **comma 1** consente agli enti locali di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente; con il **comma 2** si introduce una deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in via ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passività; con il **comma 3** vengono infine escluse dalle poste passive del saldo di competenza le spese sostenute per il pagamento degli indennizzi da estinzione anticipata non coperte dal contributo statale di cui all'art 9-ter del dl 113/2016.*

*Il **comma 4** introduce, in alternativa, la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.*

*I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.*

*Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2018 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2019 nel secondo anno successivo.*

*La copertura finanziaria (20 mln. di euro annui per il biennio 2018-19) per la maggior quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti, è ottenuta mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al dl n. 282 del 2004 (art. 10, co.5).*



## **FINANZA LOCALE-FCDE- SALDO E RIFORMA CONTABILE**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione**

Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.

#### **Motivazione**

*La norma introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Va in particolare considerato che l'accantonamento al FCDE incide in misura molto accentuata su un numero relativamente ristretto di Comuni: su 3 miliardi di euro accantonati a fine 2016, circa i due terzi riguardano un migliaio di enti, che rischiano tensioni sugli equilibri di competenza non sostenibili. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene, pertanto, necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.*

### **Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole “ 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi”;

2. le parole:

$$\frac{\text{“incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X”}}$$

sono sostituite dalle seguenti:

$$\frac{\text{“incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X}}{\text{Accertamenti esercizio X”}}$$

#### **Motivazione**

*La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni*

sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l'esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all'indietro che comprende la sola riscossione in conto residui nell'anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l'accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l'accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono rimosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

### **Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione**

All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole "**e a spese di progettazione per opere pubbliche**".

### **Motivazione**

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici, e in particolare l'autofinanziamento delle spese di progettazione, la proposta estende stabilmente la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia di edilizia anche alle spese di progettazione delle opere pubbliche.

## **FINANZA LOCALE - PREDISSESTO E DISSESTO**

### **Decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".
- dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo:  
"A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

## Motivazione

*La proposta emendativa mira a superare il vulnus interpretativo relativo all'anno di decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede infatti che, per l'adozione del piano di riequilibrio, gli enti abbiano a disposizione fino a 90 giorni dall'esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Non è raro, pertanto, che l'adesione alla procedura di riequilibrio e l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte dell'ente locale non vengano deliberati nello stesso esercizio. Ciò determina incertezza rispetto a quale anno debba essere considerato come "quello in corso" ai fini della decorrenza dei dieci anni, ovvero del massimo arco temporale a disposizione degli enti per realizzare il riequilibrio. Inoltre, il perfezionamento dell'iter per l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti richiede mediamente non meno di 6 mesi dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio: gli enti hanno infatti a disposizione fino a 90 giorni per l'adozione del piano e fino a 10 giorni per la relativa trasmissione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), la quale ha a disposizione fino a 60 giorni per concludere l'istruttoria, dalla cui trasmissione decorrono i 30 giorni a disposizione della Corte per deliberare in merito all'adozione/diniego del Piano. Infine, mentre il primo termine (adozione del piano entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio) è, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, perentorio per gli enti locali, i termini per la conclusione dell'istruttoria da parte della Cosfel e quelli per la delibera di approvazione/diniego da parte della Corte sono ordinatori (art. 243-quater, commi 1 e 3), e possono dilatarsi a seguito di eventuali richieste istruttorie.*

*Pertanto, la proposta emendativa chiarisce che l'anno di decorrenza del piano sia quello in cui l'ente ha adottato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, a meno che quest'ultima non sia intervenuta nel secondo semestre dell'esercizio. In quest'ultimo caso, per le motivazioni espresse in precedenza, la proposta prevede che l'anno di decorrenza del Piano sia quello di adozione dello stesso e non della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 1.*

## **Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario**

### Articolo XXX

All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.*



7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.”

### **Motivazione**

*La proposta integra l'articolo 243-bis del TUEL prevedendo la possibilità di applicare accordi di rateizzazione su debiti fiscali e previdenziali relative alla posizione dell'Ente e delle aziende e società controllate e consentendo una rateizzazione massima estesa a venticinque anni. La norma rende più sostenibile il riequilibrio finanziario degli Enti locali e favorisce la capacità di riscossione delle agenzie fiscali e previdenziali, garantendo tramite i piani di riequilibrio certezza e liquidità a crediti spesso in contenzioso o di difficile esigibilità.*

*La norma, risolvendo una evidente asimmetria ordinamentale, prevede che gli Enti in riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243-bis e segg. del TUEL, analogamente a quanto previsto per gli enti dissestati, possano proporre accordi di rateizzazione alle agenzie fiscali e previdenziali, secondo le condizioni previste nell'ordinamento per le aziende in procedura concordataria e con un orizzonte temporale massimo di venticinque anni, includendo nello schema di rateizzazione il debito erariale o previdenziale delle società controllate dallo stesso Ente. Le agenzie fiscali o previdenziali non hanno obbligo di accogliere le proposte, che potranno essere valutate caso per caso secondo opportunità.*

*Gli accordi di rateizzazione avranno efficacia solo in caso di approvazione del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, con ciò garantendo la sostenibilità effettiva della rateizzazione. Su questa base, a maggior garanzia delle agenzie, le somme relative agli accordi sono oggetto di vincolo al tesoriere fino al soddisfo del debito. Il percorso del riequilibrio finanziario è altresì vigilato dalla Corte dei Conti sulla base delle norme vigenti, al fine di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi e intervenire con misure di aggiustamento, ove necessario. Gli Enti in procedura di riequilibrio sono allo stato meno di 200 e solo una piccola minoranza di questi (gli Enti di più grande dimensione) è interessata da esposizione ascrivibile alle società partecipate e controllate.*

### **Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017**

Art. xxxxx

(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali



*maturati al 31 dicembre 2017)*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il “Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione di XX milioni di euro per il 2018 e XXXX milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell’assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente;

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l’accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell’art. 243-quater del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente.

### **Motivazione**

*Nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l’assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità. Queste difficoltà mettono a rischio la posizione dell’Italia con riferimento al rispetto delle norme comunitarie in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che sono oggetto di verifica periodica da parte della Commissione europea.*

*La norma proposta, reiterando la precedente esperienza dei decreti legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, permette di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi, prevedendo una priorità di assegnazione delle risorse a favore degli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario entro il 30 giugno 2017 (enti in pre-dissesto).*

*Il comma 4 stabilisce inoltre che per gli enti in pre-dissesto che, a seguito dell’anticipazione di liquidità di cui alla norma proposta, hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio pluriennale, l’attività di verifica e controllo da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti circa gravi e reiterate violazioni degli obiettivi intermedi fissati si riferisce al piano così rimodulato o riformulato.*

### **Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio**

Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:



“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, qualora all’atto della presentazione o dell’approvazione da parte della competenza sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l’intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall’anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell’ambito della durata originaria del piano stesso.”

### **Motivazione**

*La nuova formulazione del comma 714 propone l’eliminazione del trattamento distonico che la norma riserva agli enti coinvolti nella sperimentazione rispetto a quelli non coinvolti. Viene quindi riproposta la norma originariamente contenuta nell’articolo 1 comma 714 della L. 208/2015, eliminando qualsiasi riferimento alla certificazione sul rispetto dei tempi di pagamento, che costituisce una delle condizioni che normalmente rientrano nell’ambito delle azioni di risanamento che un ente in riequilibrio fronteggia nell’intero arco di durata del piano e che quindi potrebbe essere raggiungibile al termine del piano stesso. In questo modo, si stabilisce in maniera chiara che per gli enti in riequilibrio sussiste un unico disavanzo, che va spalmato su 30 anni, a decorrere dall’anno nel quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui. Tale durata appare anche maggiormente coerente con l’arco temporale di durata della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013.*

### **Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

Dopo l’art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

*“7-quater. Entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l’entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all’articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

### **Motivazione**

*Negli anni si sono stratificati numerosi interventi che hanno modificato l’assetto normativo originario a presidio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il tratto comune che ha contraddistinto tutte le modifiche, che di anno in anno si sono susseguite, è quello della mancanza di una visione d’insieme: si è sempre trattato di interventi volti a regolamentare in maniera differente e, a volte, contraddittoria, singoli aspetti della procedura di riequilibrio, sancendo in alcuni casi disparità di trattamento tra enti senza alcuna apparente giustificazione.*

*La situazione si è poi complicata ulteriormente a partire dal 2015, anno nel quale è entrato in vigore il nuovo sistema di contabilità. Il Legislatore non si è dato carico di procedere al coordinamento delle norme in tema di riequilibrio finanziario pluriennale con le nuove regole di contabilità, di fatto mettendo gli enti in riequilibrio, già di per sé zavorrati da una*





*complessa manovra di risanamento articolata su diversi anni, sullo stesso piano di enti in salute, maggiormente in grado di poter dare attuazione alle stringenti regole introdotte dal D. Lgs. 118/2011.*

*Pertanto, al fine di recepire le modifiche normative intervenute e quelle proposte dalla presente norma, di dare organicità non solo alla disciplina ma anche alla coerenza stessa dei piani di riequilibrio, si propone una revisione "straordinaria" dei piani di riequilibrio pluriennale, in modo che l'universalità degli enti in predissesto possa procedere, in occasione dell'approvazione del rendiconto per l'anno 2017, ad una rimodulazione del piano di riequilibrio, con conseguente possibilità di utilizzare il periodo residuo di recupero del disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per il passaggio al nuovo sistema contabile, per recuperare il disavanzo complessivo accertato nel 2017. Tale rimodulazione potrà assorbire anche eventuali piano di rientro già in corso ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000.*

### **Sospensione dell'avvio della procedura di dissesto guidato**

Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

*"7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti."*

### **Motivazione**

*Sempre al fine di assicurare la coerenza e l'omogeneità dei piani di riequilibrio, ed allo scopo di tener conto delle modifiche che si sono susseguite negli anni, che hanno dato luogo ad un quadro normativo di complessa interpretazione ed attuazione, occorre prevedere la disapplicazione, con riferimento al quinquennio 2013-2017, della disposizione di cui all'articolo 243-quater, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla possibilità, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, di attivare la procedura di "dissesto guidato" di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, in presenza di accertato grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.*

## **FINANZA LOCALE- SERVIZI DI TESORERIA**

### **Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto**

*Aggiungere il seguente articolo:*

*"4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:*

*"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."*

### **Motivazione**

*L'anticipazione concessa agli enti che dichiarano il dissesto ai sensi della normativa vigente (parte II, titolo VIII del TUEL) è sottoposta ad una disciplina che ne comporta l'inclusione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL), con incertezza circa i tempi ed il quantum di un suo rientro.*

*Tale assetto non appare confacente con il peculiare istituto dell'anticipazione. Sussiste infatti un precipuo obbligo di legge che impone al tesoriere, in ogni momento dell'esercizio ed in modo sostanzialmente automatico, di concedere l'anticipazione; la stessa infatti non è considerata indebitamento e rappresenta un mezzo di finanziamento destinato a fronteggiare momentanee esigenze di cassa, non potendo costituire in nessun caso risorsa aggiuntiva per gli enti. In linea con tale impostazione l'anticipazione ha caratteristiche di elasticità nei rientri e negli utilizzi; deve, infatti, essere estinta con le prime entrate disponibili ed essere riattivata ogni qualvolta si presenti una nuova situazione di momentanea esigenza di cassa.*

*La modifica proposta si pone l'obiettivo di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva degli enti in dissesto l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente evitando che il tesoriere sia esposto ad un rischio economico improprio per circostanze a lui non imputabili e non ipotizzabili ad inizio rapporto, rischio che esplica i propri effetti sui servizi di tesoreria svolti nei confronti della generalità degli enti locali.*

### **Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie**

Al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 - "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

### **Motivazione**

*I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente il servizio di tesoreria di cui al TUEL eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di "controllo" del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.*

*L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.*

*Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che "i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive" e che "il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere".*

*La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle appena citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, "gli allegati di svolgimento per*

ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l'eliminazione di questo specifico elemento di “controllo” sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell'ultima fase della spesa, sull'operato dell'ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all'impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell'impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l'organo di revisione e svolge, fra l'altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto - ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi. L'introduzione del sistema SIOPE, con le incombenze attribuite ai tesoriere in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni, rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d'essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.


### **Piccoli Comuni - Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara**

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”

#### **Motivazione**

L'emendamento prevede che per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.



## **FINANZA LOCALE- ENTRATE COMUNALI**

### **Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate.**

Le superfici che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell’adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale»

#### **Motivazione**

*Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico dovrebbero emanare entro la fine del corrente anno il decreto previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152 del 2006, anche a seguito della sollecitazione di cui alla sentenza n. 4611/2017 del Tar Lazio.*

*La bozza del decreto prevede una forte limitazione delle superfici assoggettabili e senza un intervento normativo che salvaguardi la parte fissa della tariffa si determinerebbe un aumento ingiustificato della tariffa per le altre utenze, sia domestiche che non domestiche, mediamente superiore al 30%.*

*Peraltro, appare coerente con il sistema di gestione dei rifiuti il mantenimento della quota fissa della Tari, sia tributaria che corrispettiva, in quanto tale componente mira a coprire i costi indivisibili del servizio, individuabili nello spazzamento delle strade e nei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti, necessari per il mantenimento del decoro e dell’igiene urbana.*

### **Rifiuti - Proroga dell’applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti**

All’articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole “A partire dal 2018” sono sostituite dalle parole “A partire dal 2019”.

#### **Motivazione**

*La norma proposta proroga al 2019 la previsione secondo la quale nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti siano considerate le risultanze dei fabbisogni standard.*

*Va segnalata in proposito la necessità di approfondire ai fini dell’applicazione della norma in questione le analisi che sono svolte nell’ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai Comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani.*



### **Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari**

All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole "e 2017" sono sostituite dalle parole "2017 e 2018".

#### **Motivazione**

Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, la proposta estende anche al 2018 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

### **Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione**

Aggiungere il seguente articolo:

"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni".

#### **Motivazione**

*L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.*

### **Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie**

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."

### **Motivazione**

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento.*

*In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.*

### **Addizionale comunale sui diritti aeroportuali-Salvaguardia dell'entrata propria comunale**

All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

### **Motivazione**

*Congiuntamente alla proposta successiva, questa norma ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, decurtando anche tale spettanza alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto, senza subire i tagli da legge finanziaria 2008.*

### **Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali-Ridefinizione procedura di riparto**

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

*"A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina*



altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni."

### **Motivazione**

*La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei versamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.*

*Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.*

*La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una **più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale**, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.*

### **Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari**

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in



conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

### **Motivazione**

*Con il comma 1 sono modificate le modalità e gli importi relativi al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di contributo a rimborso delle spese dei Comuni sedi di uffici giudiziari. Le recenti ordinanze sospensive e sentenze di merito a seguito di ricorsi avanti la giustizia amministrativa rivelano la difficoltà di regolare la questione sulla base di fondi insufficienti, ignorando le spese sostenute dagli enti nel 2015 (gennaio-agosto) e con una rateazione trentennale. Le ordinanze sospensive emanate dal TAR Lazio su ricorsi di diversi Comuni, pur non entrando nel merito delle somme dovute, dichiarano l'illegittimità del DPCM 10 marzo 2017 nella parte in cui richiede quale condizione per l'ammissione al contributo la rinuncia a qualsiasi contenzioso per "evidente lesione del diritto di difesa". **La norma, pertanto, elimina tale condizione e considera come erogate in acconto le somme attualmente determinate dal DPCM in questione, aumentando la dotazione disponibile per il contributo di un importo di 200 milioni di euro ripartito in tre annualità, da assegnare ai comuni coinvolti con un apposito DPCM.***

*Il comma 2 detta le modalità di contabilizzazione delle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo e che saranno rimborsate in un arco temporale pluriennale, permettendo il graduale assorbimento delle somme a residuo eccedenti l'ammontare del contributo riconosciuto.*

*Il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - paragrafo 3.6, lettera c) - afferma che "per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (...)".*

*Conseguentemente, in assenza di comunicazione ministeriale in ordine all'importo del credito, numerosi enti hanno già legittimamente accertato, di anno in anno, una quota (sino al limite massimo del 70%) di tale ristoro.*

*L'indicazione di una diversa esigibilità delle somme, per effetto della sopravvenuta rateizzazione pluriennale, comporterebbe la necessità di cancellare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, le somme già accertate ma non rimosse, causando situazioni di potenziale disavanzo, nonostante i corrispondenti accertamenti siano stati precedentemente assunti nel pieno rispetto dei principi contabili.*

### **Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle operazioni di cessione ai Comuni di aree o fabbricati in esecuzione di convenzioni urbanistiche**

L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di



contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.”

#### **Motivazione**

*L'emendamento propone di modificare l'art. 51 della legge 342/2000, consolidando per via normativa la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di cessioni al comune di aree ed immobili in attuazione di convenzioni urbanistiche, così come definito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, n.15660 del 9 luglio 2014, con la quale viene affermato che "la convenzione di lottizzazione (...) va classificata nell'ampia categoria dei contratti ad oggetto pubblico", il cui scopo è quello di "precisare gli obblighi che il privato assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge e in conformità agli strumenti urbanistici, senza che si instauri alcun vincolo di sinallagmaticità".*

*Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento tutte le cessioni previste dalle convenzioni urbanistiche, a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche dei beni oggetto di cessione, debbano essere considerate escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 342 del 2000, nonché soggette ad imposta di registro in misura fissa ed esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 20 della legge 1977, n. 10, e dell'art. 32 del DPR 1973, n. 601.*

#### **Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni**

All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

*“1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.”*

#### **Motivazione**

*La proposta riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni. La norma è necessaria perché su tali atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.*



## **Adeguamento tariffe Cosap**

All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1):
  - i. sottopunto I), le parole "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole "2 euro per utenza";
  - ii. sottopunto II), le parole "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole "1,80 euro per utenza";
- b) al punto 5) dopo le parole "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali".

## **Motivazione**

*Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate vent'anni fa e gli importi previsti nella legge istitutiva del Cosap sono ormai vetusti ed irrisori, considerato che sulle aree concesse alle aziende di erogazione di pubblici servizi, i Comuni devono effettuare costantemente manutenzione ordinaria e straordinaria che comporta l'impegno anche di considerevoli somme.*

*E' necessario pertanto prevedere una revisione degli importi delle tariffe anche al fine di consentire agli enti un'adeguata manutenzione degli spazi e delle aree pubbliche.*

*Inoltre, molti Comuni lamentano la mancata conoscenza del numero effettivo delle utenze, che si trova nella disponibilità delle sole aziende di erogazione di pubblici servizi, che di fatto non sono tenute a trasmettere agli enti locali informazioni adeguate. La presente proposta prevede pertanto un obbligo da parte delle suddette aziende di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.*

## **Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali**

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale."

## **Motivazione**

*Diversi comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale.*

*La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni*

*Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 15 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite, pur in presenza – in diversi casi – di comunicazioni da parte dei Comuni che non avevano più in carico il personale originariamente trasferito.*

### **Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017**

Aggiungere il seguente articolo:

1. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

2. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

“3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.”

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Motivazione**

*La disciplina relativa al sisma del 2016 e 2017 del centro Italia che ha interessato alcune province del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria non ha previsto con riferimento alla Tosap alcuna esenzione, essendosi limitata a disporre una proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.*

*Al contrario, la disciplina relativa al sisma che ha colpito nel 2009 la provincia dell'Aquila e altre zone dell'Italia centrale ha disposto che i comuni del cd. cratere l'esenzione da ogni tributo, inclusa la Tosap.*

*La norma proposta modifica anche l'articolo 8, comma 3.3 del d.l. n. 74/2012, prevedendo la facoltà di esenzione della Tosap per tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.*

*La presente proposta si rende necessaria, anche alla luce della deliberazione della Corte dei conti Emilia – Romagna del 12 settembre 2017, la quale, a seguito della richiesta di parere di un Comune del cratere del sisma del 2012, ha negato la possibilità di prevedere agevolazioni della Tosap prossime all'esenzione totale della tassa tali da svuotarne il presupposto impositivo per due ordini di motivi. Il primo risiede nella tassatività dell'elenco delle esenzioni dal pagamento della Tosap di cui all'articolo 49 del d.lgs 507/1993, il quale non consente interpretazioni analogiche o estensive delle previsioni esonerative che si pone come norma eccezionale rispetto alla regola generale. Il secondo riguarda la potestà regolamentare delle province e dei Comuni, prevista dall'art. 52 del d.lgs n.446/1997, che incontra un limite nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e, la facoltà di introdurre esenzioni diverse da quelle previste dalla normativa Tosap, risulterebbe preclusa all'ente poiché l'esonero dal pagamento del tributo inciderebbe sull'individuazione delle fattispecie imponibili.*

*L'emendamento consente dunque ai Comuni in questione la possibilità di deliberare l'esonero dal pagamento della Tosap per le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione, al fine di non gravare ulteriormente, dal punto di vista economico, lo svolgimento di attività edilizie connesse alla ricostruzione post-sisma.*

## **CITTÀ METROPOLITANE**

### **Art. xxx**

#### **Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti**

Dopo l'art. xxx, è inserito il seguente articolo xxx:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo

mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

### **Motivazione**

*L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria degli enti di area vasta ha pesantemente coinvolto l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.*

*La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.*

*Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.*

*Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima (60% dell'incasso) direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito*

*direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.*

*Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.*

## **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

### **Imposta di registro sugli atti di trasferimento a qualunque titolo dei diritti reali immobiliari**

*Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma 1-bis :*

*«1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»*

### **Motivazione**

*Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10, co 1 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato in ultimo dalla Legge di stabilità 2014, l'imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei Comuni.*

*L'articolo 10 in questione stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.*

*Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, che comporta una decisa contrazione della capacità di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.*

*L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.*

## **SEMPLIFICAZIONI URGENTI E SANZIONI PICCOLI COMUNI**



## **Definizione obblighi spesometro per le pubbliche amministrazioni**

Art. xx

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola "semestre";
- b) dopo le parole "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n.370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
- c) le parole "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio." sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte infine le seguenti parole "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018."
- b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte infine le seguenti parole "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018."

### **Motivazioni**

*La norma proposta contiene alcuni elementi di semplificazione dello spesometro.*

*L'obbligo attualmente previsto di inserimento dei dati delle bollette di alcuni servizi, quali il servizio delle lampade votive o del servizio idrico, rende estremamente difficoltosa la procedura di trasmissione dei dati. I dati presenti nelle bollette sono, infatti, di norma, diversi da quelli delle fatture: ciò vale, in particolare, per il numero progressivo e per il domicilio dell'utente, che possono essere sostituiti, rispettivamente, dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Le difficoltà appaiono evidenti, soprattutto per gli enti che gestiscono la bollettazione con software diversi da quelli utilizzati per la contabilità IVA e per i quali il caricamento manuale delle bollette nello spesometro è impossibile. I Comuni, infatti, si sono da tempo attivati con le proprie software house per la modifica dei gestionali di contabilità, ma lo strettissimo margine temporale rende estremamente difficoltoso ed oneroso l'adeguamento dei programmi, considerando le peculiarità della contabilità pubblica e l'esiguità delle quote in . Inoltre, si chiede una diversa tempistica per l'invio dei dati, non più trimestrale ma semestrale (**comma 1**).*

*Viene infine chiesto di prevedere la non applicabilità delle sanzioni, in considerazione della possibilità di errori formali legati all'invio del 2017 delle comunicazioni. Pertanto, il sistema sanzionatorio decorrerebbe dal 2018 (**comma 2**).*



### **Mitigazione sanzioni per sfioramento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti**

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

#### **Motivazioni**

*La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.*

#### **In subordine:**

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Motivazioni**

*La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.*

### **NORME FISCALI E FINANZIARIE URGENTI PER AREA SISMA CENTROITALIA**

#### **Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari**

Art. xxx

*(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)*



All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: *“Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.*

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: *“La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

c) al comma 12 le parole “febbraio 2018” sono sostituite dalle parole “dicembre 2018”

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “nell'anno 2017” sostituite dalle parole “negli anni 2017 e 2018”

le parole “fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017” sono sostituite dalle parole “fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”

### **Norma di coordinamento con il Dl n.8/2017**

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: *“Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle*

*finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".*

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: "Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017".

### **Motivazione**

*Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma, con conseguente protrarsi non solo delle operazioni di verifica ma anche delle condizioni di disagio in cui versano le popolazioni residenti, si ritiene opportuno prorogare i termini di sospensione in materia di adempimenti tributari.*

*In particolare, la presente proposta normativa proroga al 27 agosto 2018 il termine della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto passivo. La ripresa dei versamenti è effettuata entro il 16 dicembre 2018, mentre la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti è prevista entro il 31 dicembre 2018. La distinzione tra persona fisica e "soggetti impresa" viene mantenuta, invece, con riferimento alle modalità di ripresa di versamento dei tributi sospesi. Per quanto concerne le persone fisiche la rateizzazione già prevista viene elevata da 9 a 18 mesi. Diversamente, per quanto attiene ai soggetti impresa rimangono ferme le disposizioni recate dal dl n.8/2017 che concedono un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato erogabile sia per i tributi sospesi nell'anno 2017 che per quelli oggetto di sospensione nel 2018.*

*Inoltre, al fine di assicurare anche per l'anno 2018 il gettito dei tributi non versati per effetto della proroga delle sospensioni, la norma proposta prevede la possibilità conferita al commissario di erogare analogamente a quanto già previsto per il 2017 un importo fino ad un massimo di 17 milioni di euro.*

### **Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia**

Art. xxx

*(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)*

*Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener*

conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

### **Motivazione**

*La perdita di gettito definitiva o temporanea dovuta all'esenzione degli immobili inagibili o alla sospensione di pagamento a beneficio dei contribuenti colpiti dal sisma Centro Italia, viene coperta da contributi compensativi in prevalenza disposti dall'articolo 48 del dl 189 del 2016 successivamente integrato e modificato. Tuttavia ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio 2017 è necessario assicurare agli enti coinvolti la possibilità di accertare le quote di prelievo non incassate né coperte da contributo compensativo per motivi di possibile sfasatura temporale delle assegnazioni.*

*Sulla base del principio contabile finanziario infatti la sospensione di pagamento accordata dalla legge produrrebbe altrimenti l'esigibilità dell'entrata al momento della conclusione del periodo di sospensione, con possibili scompensi tra un anno e l'altro*

### **Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016**

#### **Art. xxx**

#### *(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 - 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a xx milioni di euro per l'anno 2016, xx milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.”

2. Dopo l'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali



rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.”

### **Motivazione**

*La nuova formulazione del comma 1 estende la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, fino al 2019. Inoltre sono oggetto della sospensione non solo i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e da questa trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (e quindi i mutui assunti prima del 2003), ma anche tutti i mutui assunti dai comuni del cratere con Cassa Depositi e Prestiti (quindi successivamente al 2004), con l'Istituto del Credito Sportivo (comma 1) e degli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI (comma 1-bis).*

*La norma, quindi, rimuove una sostanziale disparità di trattamento, prevedendo che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza, indipendentemente dall'anno o dal soggetto con cui questo è stato assunto.*

### **Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma**

Articolo xxx.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)*

Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

*3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.*

### **Motivazione**

*La norma proposta consente agli enti colpiti dal sisma di impegnare, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, spese ulteriori rispetto a quelle relative ai soli interventi di somma urgenza, così come attualmente previsto dall'art 163 del TUEL, riguardanti anche gli interventi previsti nelle ordinanze della Protezione civile (finalizzati, a titolo esemplificativo, alla rimozione del rischio, all'attività di soccorso, all'assistenza alle popolazioni, alla messa in sicurezza delle aree colpite, alla rimozione delle situazioni di pericolo a persone o cose) ed in quelle emesse dal Commissario straordinario previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento.*

## **Proroga termini sospensione adempimenti contabili**

Articolo xxx.

*(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)*

All'art. 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018".

### **Motivazione**

*Alla data di scadenza del periodo di sospensione, gli enti dovranno aver adempiuto ai vari obblighi contabili previsti dalla normativa vigente.*

*Al fine di consentire agli enti con scadenza più ravvicinata (19 ottobre e 11 novembre 2017), ancora impegnati nella gestione della fase post-emergenziale e nella realizzazione di interventi funzionali al ripristino delle condizioni di vivibilità e di rivitalizzazione del tessuto economico, produttivo e sociale dell'area, di adempiere alla previsione normativa, si ritiene necessario prevedere un ulteriore periodo di sospensione o comunque un periodo di "rientro progressivo", così da non rischiare di bloccare l'attività di questi enti nel riallinearsi agli adempimenti previsti dalla normativa.*

*Si chiede, in particolare, che gli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale ed alla redazione del bilancio consolidato 2016 possano essere prorogati al 31 marzo 2018, anche alla luce delle gravose difficoltà che hanno creato alla generalità dei comuni italiani.*

### **Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana**

All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole "Le imprese" sono sostituite dalle parole "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";
- b) al comma 2, le parole "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";
- c) al comma 2 lettera c) dopo le parole "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole "e professionale"

- d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e): “esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
- e) al comma 3 le parole “alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “I soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019”;
- f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: “Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività”
- g) al comma 5 le parole “dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017” sono sostituite dalle parole “in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall’impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell’anno 2015”;

#### **Motivazione**

*Al fine di migliorare e rendere pienamente efficace la misura agevolativa denominata “Zona franca urbana”, prevista dall’art 46 del D.L. 50/2017, la norma proposta prevede le seguenti integrazioni:*

- 1) **Estensione del periodo di osservazione di revisione del fatturato.** *Nella zona franca urbana va data la possibilità di poter usufruire della misura agevolativa a tutti i soggetti, sia titolari di reddito d’impresa che di lavoro autonomo, che abbiano visto una riduzione del fatturato di almeno il 25% in un periodo più esteso rispetto a quello attualmente contemplato (dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016). Si ritiene opportuno che il periodo oggetto di osservazione del fatturato delle imprese situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 debba estendersi dal 1 settembre 2016 almeno al 27 agosto 2018 (data ultima della proroga dello stato di emergenza). All’interno di questo periodo di osservazione va data la possibilità alle aziende di selezionare un periodo di 90 giorni (3 mesi) da porre a riferimento per l’analogo periodo precedente agli eventi sismici e calcolare su tale base la perdita di fatturato del 25%. Questa modifica si rende necessaria poiché molte imprese nel cratere stanno riscontrando proprio nel corso del 2017 un calo considerevole del loro volume di affari a causa dello spopolamento derivato dagli eventi sismici.*
- 2) **Estensione del periodo per l’apertura di nuove imprese.** *Se si vuole dare effettiva possibilità di rilancio all’economia dei territori colpiti dal sisma, visto l’attuale perdurare della fase emergenziale, si ritiene opportuno prevedere che venga favorito l’insediamento di nuove imprese nell’arco di un periodo temporale più esteso (almeno entro la data del 31/12/2019)*
- 3) **Estensione del periodo di applicazione dell’esenzione.** *La vigenza delle misure di esenzione previste dal corrente articolo attualmente limitata al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*

*e per quello successivo va estesa almeno sino a tutto l'anno di imposta 2020 per le imprese già esistenti, mentre per le imprese di nuova costituzione l'applicazione dell'agevolazioni deve essere prevista per un periodo di 3 anni dalla data di inizio attività dell'impresa.*

### **Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili**

Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:

*“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.”*

#### **Motivazione**

*La presente proposta consente il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100% anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende necessaria poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma.*

*L'attuale esclusione del contributo prevista dall' Ord. 19 del 7 aprile 2017 non trova, peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 del D.L. 189/2016.*

### **Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi**

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

*“Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui*





al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica”.

### **Motivazione**

*Al fine di consentire il pieno recupero dei centri storici e degli aggregati edilizi, la norma proposta consente l'ammissibilità a contributo per la ricostruzione degli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi.*